

## **AVVISO NOMINA REVISORE DEI CONTI**

In applicazione agli articoli da 234 al 241 del D.Lgs 267/200 e dell'art. 17 dello Statuto, il Consorzio di Gestione della Area Marina Protetta Regno di Nettuno deve procedere alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2019 -2021.

Ai Consorzi di Comuni non si applicano le nuove disposizioni per la nomina degli organi di revisione introdotte dal D.L. 138/2011 convertito nella L 148/2011 articolo 16 comma 25 che prevede estrazione da apposito elenco (l'art. 2 del D.Lgs 267/2000 afferma che si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni dei comuni).

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Consortile, il revisore resta in carica per anni tre.

I requisiti richiesti per l'incarico sono i seguenti:

- a) Essere iscritti al "Registro dei revisori contabili" e/o all'"Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" sezione A Commercialisti dell'albo (art. 78 del D. Lgs 28/06/2005 n. 139)
- b) Non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste all'art. 236 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267)
- c) Di trovarsi nelle condizioni di INSUSSISTENZA di CAUSE di INCOMPATIBILITÀ' degli INCARICHI ai sensi dell'art. 20, del D.lgs. n. 39 del 8/4/2013. *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge 190/2012"*.

La domanda in carta semplice, contenente la espressa dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, corredata da dettagliato curriculum, dovrà pervenire entro le ore 12 del 15/05 al protocollo di ciascun Comune del Consorzio o trasmessa all'indirizzo PEC [postacertificata.direzione@pec.nettunoamp.it](mailto:postacertificata.direzione@pec.nettunoamp.it)

L'Assemblea di Sindaci, nella prima seduta utile, provvederà alla nomina mediante sorteggio delle domande ritenute regolari.

Copia del presente avviso viene inviata ai Comuni del Consorzio per la pubblicazione all'albo pretorio.

Responsabile del Procedimento è il direttore f.f. dott. Antonino Miccio.

30/04/2019

I Sindaci del Consorzio

## **ALLEGATO AD AVVISO PER NOMINA DEL REVISORE**

### **Estratto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - testo Unico degli Enti Locali**

#### *Articolo 236*

Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori

d) Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile/ intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale

e) L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina/ ((...)) dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

f) I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

#### *Articolo 238*

Limiti all'affidamento di incarichi

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

### **Codice Civile art. 2399**

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio :

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza .

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell' articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.